

Il doge Pietro Ziani provvedendo a quanto richiedevano i tempi, dappoichè il *Consolato del mare* già accettato come codice nautico dopo la conquista di Costantinopoli, si mostrava omai insufficiente, avea pubblicato un breve Capitolare nautico (1), il quale contiene compendiosamente quegli ordini che furono poi svolti dagli Statuti del Tiepolo nel 1229 (2) e del doge Renier Zen nel 1255 (3).

Questi *Statuti nautici* versavano molto minutamente su quanto concerne la costruzione de' navigli mercantili, sulla quantità e qualità della zavorra, sul corredo delle ancore, gomone ecc. in proporzione alla portata del naviglio stesso che era da dugento migliaia di libbre fino ad un milione; ogni naviglio da dugento migliaia doveva avere venti marinai, aumentandone poi uno ad ogni dieci migliaia; doveano essere sempre a numero completo e non al disotto di diciotto anni; promettevano non farsi supplire nè da un peregrino, nè da soldato, nè da servente, avere ciascuno le prescritte armi, non lasciar mai il naviglio senza licenza; serbare fedeltà ed esattezza nell'adempimento dei propri doveri, non commettere nè permettere alcun furto, manifestare i danni o deperimenti scoperti nel naviglio, come altresì qualunque alterazione venisse fatta

(1) Sconosciuto finora agli storici, ma che trovasi nell'Archivio generale, libro *Plegiorum*, carte 105.

(2) Si trovano tradotti in antico dialetto veneziano nella prima stampa degli Statuti veneti fatta da Filippo di Pietro il 24 aprile 1477, edizione rarissima.

(3) *Capitulare nauticum* raccolto e riformato da Nic. Quirini, Pietro Badoer, Marin Dandolo, dei cui capitoli leggesi che furono.... *per ipsum Dominum Ducem Raymerium (Zenum) et suum consilium majus et minus et quadraginta laudata et in concione publica aprobata et voce veneti populi confirmata, currente anno ab Incarnat. Domini nostri J. C. MCCLV Ind. 1 die 6 intrante Augusti in Ecclesia B. Marci.*